

**STATUTO**

**"AlgoWatt S.p.A."**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

I. E' costituita una Società per azioni con la denominazione sociale di "AlgoWatt S.p.A."

**Art. 2 - Sede Legale**

I. La società ha sede legale nel Comune di Milano.

II. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, uffici amministrativi, unità produttive, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

III. L'organo amministrativo potrà inoltre trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

IV. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.


**Art. 3 - Durata**

I. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea osservate le norme di legge e del presente statuto.

**Art. 4 - Oggetto sociale**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca in qualunque settore nonché produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale promuovendo anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni. La società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge in particolare di operare anche in veste di E.S.Co. (Energy Saving Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del



risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di piccole e medie imprese, aziende artigiane, cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola e comunque ad impresa sotto qualsiasi forma costituite.

b) l'acquisto e la gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in altre Società italiane ed estere;

c) l'acquisto e il possesso di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o con diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di Società italiane e straniere;

d) l'acquisto e il possesso di titoli di stato italiani ed esteri;

e) l'acquisto e il possesso di altri titoli a scopo di investimento;

f) la progettazione, produzione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi hardware, software e di apparati e componenti elettronici ed elettromeccanici per Information Technology, automazione e controllo.

La società potrà, con carattere di mera strumentalità e non di prevalenza, attuare quanto altro necessario, utile od opportuno per il conseguimento del proprio oggetto ed in particolare compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale o finanziaria, compresa l'acquisizione di aziende o rami di esse.

E' in ogni caso vietata alla società la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma e, altresì, ogni attività di intermediazione riservata a società di intermediazione mobiliare ai sensi delle vigenti leggi in materia.

## **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI**

### **Art. 5 - Capitale - Azioni**

I. Il capitale sociale è di euro 12.281.320,00 (dodicimilioni duecentottantunomila trecentoventi virgola zero zero) ed è diviso in numero 47.089.550 (quarantasettemilioni ottantanovemila cinquecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale.

L'Assemblea straordinaria della Società del 30 luglio 2021 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, comma 6, c.c., di massimi n. 29.736.869 strumenti finanziari partecipativi di "algoWatt S.p.A.", denominati "SFP algoWatt 2021-2029" disciplinati da Regolamento ("Regolamento") allegato al presente Statuto sub. "A" per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte degli obbligazionisti del prestito obbligazionario "Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 AmortEur", del "Fondo Efestò", di "AMCO Asset Management Company S.p.A.", di "Illimity Credit & Corporate Turnaround Fund" e di "De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano" ("Creditori" che, in seguito all'attribuzione degli strumenti finanziari partecipativi,

sono definiti anche "Titolari").

La medesima Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 luglio 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., di massimi nominali euro 29.736.869, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., da eseguirsi entro e non oltre il termine entro cui gli strumenti finanziari partecipativi della Società, denominati "SFP algoWatt 2021-2029" saranno in circolazione mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime n. 53.526.363 (cinquantatremilioni cinquecentoventiseimila trecentosessantatre) azioni ordinarie "algoWatt S.p.A.", godimento regolare, prive di valore nominale, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione dei massimi numero 29.736.869 strumenti finanziari partecipativi denominati "SFP algoWatt 2021-2029".

II. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse che potranno essere liberate anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti. In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma del Codice Civile.

III. L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili a prestatori di lavoro dipendenti delle Società o di società controllate, mediante emissione di azioni o altri strumenti finanziari, a norma dell'art. 2349 del Cod. Civ.

IV. La Società, a seguito dell'apporto da parte di terzi, può emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto (comprensivo degli allegati) e della relativa delibera di emissione.

V. La decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci della Società, la quale può delegare all'organo amministrativo la decisione in merito ai tempi e all'entità degli strumenti finanziari partecipativi da emettere, nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate dalla stessa assemblea.

VI. Gli strumenti finanziari partecipativi denominati "SFP algoWatt 2021-2029" (convenzionalmente denominati "SFP algoWatt 2021-2029" o anche semplicemente "SFP") non costituiscono titoli di credito, hanno natura assimilabile all'equity e possono essere trasferiti in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento. La titolarità degli SFP algoWatt 2021-2029, oltre al diritto di conversione in



azioni della Società, attribuisce esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi specificati nel presente Statuto e nel Regolamento. Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, gli apporti conferiti dai Titolari di SFP vengono effettuati senza diritto di rimborso, in quanto effettuati a fondo perduto e viene contabilizzato in un'unica riserva divisibile del patrimonio netto denominata "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi" ("Riserva SFP"), meglio disciplinata dal Regolamento.


VII. Gli SFP attribuiscono ai Titolari, per il tramite del Rappresentante Comune (come infra definito) che opererà giusta deliberazione dell'Assemblea Speciale (come di seguito definita):

- a) sino alla Data di Scadenza o, se precedente, sino alla data di Estinzione Anticipata degli SFP (come di seguito definita), il diritto di indicare, giusta deliberazione dell'Assemblea Speciale, un professionista di adeguata e comprovata esperienza, in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per l'assunzione della carica di amministratore di società con azioni quotate, a cui la Società sarà obbligata ad attribuire il ruolo di Chief Restructuring Officer ("CRO"), con funzioni di controllo e monitoraggio sull'attuazione ed esecuzione di tutte le operazioni previste dal Piano di Risanamento e dall'Accordo di Risanamento nonché sulla Vendita algoWatt, con costi a carico di algoWatt, essendo attribuiti al CRO i poteri descritti nell'allegato sub All. 5.1 al Regolamento. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi ragione, compresa la revoca, il CRO, l'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP algoWatt 2021-2029 avrà il diritto di indicare un professionista di adeguata e comprovata esperienza, in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per l'assunzione della carica di amministratore di società con azioni quotate, da nominare quale sostituto del CRO decaduto; il Consiglio di Amministrazione di algoWatt provvederà ad assumere la deliberazione di nomina del nuovo CRO tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla indicazione pervenuta dall'Assemblea Speciale;
- b) i diritti previsti in favore dei soci ai sensi degli articoli 2409, 2422, comma 1, 2429, comma 3, e 2393 bis cod. civ., restando inteso che, non essendo i Titolari proprietari di alcuna partecipazione nel capitale sociale della Società, i diritti in questione potranno essere esercitati senza avere riguardo alle soglie minime di partecipazione previste dai suddetti articoli;
- c) ove entro il 30 giugno 2025 la Società e/o Italeaf, in qualità di controllante di algoWatt, non avessero avviato un processo strutturato volto a perfezionare entro e non oltre il 31 dicembre 2025 la Vendita algoWatt, conferendo apposito mandato entro e non oltre il 30 giugno

2025 ad un advisor finanziario di primario standing specializzato in operazione di M&A, oppure ove tale processo non si concluda con successo entro il 31 dicembre 2025, il diritto di avviare analogo processo di vendita con espressa delega a conferire, anche in nome e per conto della Società, mandato in esclusiva sino alla Data di Scadenza ad un advisor finanziario di primario standing specializzato in operazione di M&A. In tal caso, la Società dovrà fornire la massima collaborazione all'advisor così nominato, fornendogli ogni utile informazione, predisponendo ogni documento necessario e/o richiesto dall'advisor e facendo sì che il management partecipi a riunioni, anche con terzi, funzionali al processo di vendita. Inoltre, su indicazione dell'advisor, la Società dovrà (i) nominare eventuali ulteriori consulenti (avvocati, dottori commercialisti, revisori legali dei conti) il cui supporto sia ritenuto dal medesimo advisor funzionale al processo di vendita e (ii) sostenere i costi dei professionisti nominati ai sensi del punto (i) che precede.

Qualora nell'ambito del processo di vendita di cui sopra i Titolari ricevano da un terzo (di seguito "Terzo Acquirente") un'offerta vincolante - che intendono accettare - per la compravendita di tutti gli SFP nonché di azioni della Società o diritti sulle stesse, gli stessi Titolari avranno il diritto di richiedere a Italeaf S.p.A. e/o alla Società di trasferire al Terzo Acquirente, in tutto o in parte, le azioni della Società o i diritti sulle stesse di loro rispettiva proprietà (di seguito "Diritto di Trascinamento Titolari").

Il Diritto di Trascinamento Titolari potrà essere esercitato dai Titolari (per il tramite del Rappresentante Comune) inviando - entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della summenzionata offerta vincolante da parte del Terzo Acquirente - una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (di seguito "Comunicazione di Trascinamento Titolari") a Italeaf S.p.A. e/o alla Società ai sensi della quale informeranno questi ultimi della loro intenzione di esercitare il Diritto di Trascinamento Titolari su tutte o parte delle azioni della Società o dei diritti sulle stesse e comunicheranno il nominativo ed i dettagli del Terzo Acquirente, il prezzo offerto da quest'ultimo per le azioni della Società o i diritti sulle stesse (di seguito "Prezzo di Trascinamento") ed i termini e condizioni della vendita. Nel caso in cui una Comunicazione di Trascinamento Titolari sia trasmessa in conformità a quanto previsto dal presente paragrafo, Italeaf S.p.A. e la Società saranno obbligate a vendere le azioni della Società o i diritti sulle stesse di loro proprietà oggetto del Diritto di Trascinamento Titolari ai termini ed alle condizioni contenute nell'offerta del Terzo Acquirente, incluso il Prezzo di Trascinamento.



Resta in ogni caso espressamente inteso che il Diritto di Trascinamento Titolari potrà essere esercitato esclusivamente ove il Prezzo di Trascinamento non risulti inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) rispetto al valore medio ponderato dei prezzi di chiusura registrati dal titolo nel trimestre antecedente il giorno di esercizio del Diritto di Trascinamento Titolari.

VIII. Gli SFP attribuiscono individualmente a ciascun Titolare:

a) qualora uno o più soci della Società intendano trasferire ad un terzo (di seguito, rispettivamente, "Socio Alienante" e "Terzo Acquirente") azioni della Società o diritti sulle stesse in misura o con modalità tali da consentire a tale Terzo Acquirente di integrare il controllo sulla Società ex articolo 2359, comma 1, c.c., il diritto di vendere e trasferire a favore del Terzo Acquirente, tutti gli SFP di sua proprietà (di seguito "Diritto di Co-Vendita").

A tal fine, il Socio Alienante dovrà inviare a ciascun Titolare apposita comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (di seguito "Comunicazione di Trasferimento"), nella quale dovranno essere specificati:

- a. il nome del Terzo Acquirente;
- b. le azioni o i diritti sulle stesse che il Terzo Acquirente intende acquistare e le azioni o i diritti sulle stesse di cui è eventualmente già titolare;
- c. il prezzo proposto dal Terzo Acquirente.

Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato da ciascun Titolare mediante comunicazione da inviarsi al Socio Alienante a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (di seguito "Comunicazione di Co-Vendita").

In caso di esercizio da parte di un Titolare del Diritto di Co-Vendita, il Socio Alienante dovrà fare sì che il Terzo Acquirente acquisti, unitamente alle proprie azioni o diritti sulle stesse, gli SFP oggetto del Diritto di Co-Vendita per il corrispettivo di cui all'articolo 4.2 (ii) del Regolamento che dovrà essere pagato integralmente al momento del trasferimento della proprietà degli SFP. Per la vendita degli SFP non saranno concesse dichiarazioni, garanzie e/o obblighi di indennizzo diversi da quanto previsto da norme di legge inderogabili. Resta inteso che qualora il Terzo Acquirente rifiutasse di acquistare gli SFP oggetto del Diritto di Co-Vendita, il Socio Alienante dovrà rinunciare al prospettato trasferimento o, in alternativa, acquistare egli stesso gli SFP oggetto del Diritto di Co-Vendita ai medesimi termini e condizioni a cui avrebbe dovuto acquistarli il Terzo Acquirente.

In caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita, il Socio Alienante potrà vendere al Terzo Acquirente le azioni oggetto della Comunicazione di Trasferimento, alle stesse condizioni descritte nella Comunicazione di Trasferimento, entro i successivi 30 (trenta) giorni; b) qualora uno o più soci della Società ricevano da un terzo (di seguito, rispettivamente, "Socio Alienante" e "Terzo Acquirente") un'offerta vincolante - che intendono accettare - per la compravendita di azioni della Società o diritti sulle stesse in misura o con modalità tali da consentire a tale Terzo Acquirente di integrare il controllo sulla Società ex articolo 2359, comma 1, c.c., l'obbligo di vendere e trasferire al Terzo Acquirente gli SFP di sua proprietà a fronte di espressa richiesta in tal senso da parte del Socio Alienante (di seguito "Diritto di Trascinamento Socio"); il Diritto di Trascinamento Socio sarà validamente esercitato solo ove abbia ad oggetto tutti (e non meno di tutti) gli SFP in circolazione.

Il Diritto di Trascinamento Socio potrà essere esercitato dal Socio Alienante inviando - entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della summenzionata offerta vincolante da parte del Terzo Acquirente - una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (di seguito "Comunicazione di Trascinamento Socio") ai Titolari ai sensi della quale informerà questi ultimi della sua intenzione di esercitare il Diritto di Trascinamento Socio su tutti gli SFP in circolazione e comunicherà il nominativo ed i dettagli del Terzo Acquirente, il prezzo offerto da quest'ultimo ed i termini e condizioni della vendita.

Nel caso in cui una Comunicazione di Trascinamento Socio sia trasmessa in conformità a quanto previsto dal presente paragrafo, i Titolari saranno obbligati a vendere tutti gli SFP di loro proprietà, nello stesso momento e per il corrispettivo di cui all'articolo 4 del Regolamento che dovrà essere pagato integralmente al momento del trasferimento della proprietà degli SFP. Per la vendita degli SFP non saranno concesse dichiarazioni, garanzie e/o obblighi di indennizzo diversi da quanto previsto da norme di legge inderogabili.

Resta in ogni caso espressamente inteso che il Diritto di Trascinamento Socio potrà essere esercitato esclusivamente ove il corrispettivo per la compravendita degli SFP determinato ai sensi dell'articolo 4.2 (ii) del Regolamento non risulti inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) rispetto al valore medio ponderato dei prezzi di chiusura registrati dal titolo nel trimestre antecedente il giorno di esercizio del Diritto di Trascinamento Socio; il diritto di opzione - così come il diritto di prelazione sull'eventuale inoptato - in caso di aumento del capitale sociale della Società, restando inteso che esso spetterà individualmente a ciascun Titolare sulla base del



Rapporto di Conversione come se alla data dell'esercizio del diritto di opzione gli SFP fossero già stati oggetto di Conversione.

IX. Il Diritto di Trascinamento Titolari, il Diritto di Co-Vendita ed il Diritto di Trascinamento Socio potranno essere esercitati esclusivamente nel corso del Periodo di Conversione di cui all'Articolo 9 del Regolamento, quale anche eventualmente anticipato per effetto di quanto previsto dal Regolamento. La limitazione all'esercizio del Diritto di Co-Vendita di cui al presente Paragrafo IX non troverà applicazione nell'ipotesi in cui fra i Soci Alienanti sia compresa Italeaf.

X. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo VII, i Titolari di SFP esprimono il diritto di voto all'interno della rispettiva assemblea speciale di categoria (di seguito l'"Assemblea Speciale"), secondo le modalità e le condizioni di cui, nell'ordine, al presente articolo, allo Statuto e al codice civile.

XI. L'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP algoWatt 2021-2029 si riunisce al fine di deliberare:

a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società che pregiudichino in via diretta ed attuale i diritti dei Titolari degli SFP, fermo che non costituiscono deliberazioni pregiudizievoli quelle aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci di esercizio della Società;

b) sull'esercizio dei diritti attribuiti ai Titolari dal precedente paragrafo VII;

c) sulla nomina, sulla durata e sulla revoca del rappresentante comune (il "Rappresentante Comune"), che avrà le funzioni di cui al successivo paragrafo XII e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

e) sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) sulla Conversione degli SFP in azioni ordinarie della Società ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;

g) sugli altri oggetti di interesse comune alla categoria.

XII. Il Rappresentante Comune, che può anche non essere Titolare di SFP, provvede alla comunicazione all'assemblea generale e al Consiglio di Amministrazione della Società delle decisioni dei Titolari di SFP assunte mediante deliberazione dell'Assemblea Speciale, entro 7 giorni dall'adozione delle deliberazioni. Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutela gli interessi comuni dei Titolari degli SFP; ha diritto di intervento, senza diritto di voto, all'assemblea generale della Società, al fine



di comunicare le deliberazioni assunte dall'Assemblea Speciale.

XIII. L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune nonché, obbligatoriamente e senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Titolari degli SFP.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'Assemblea Speciale, mediante comunicazione scritta da inviarsi (anche via PEC) al Rappresentante Comune ed ai Titolari degli SFP, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. L'Assemblea Speciale dovrà tenersi prima dell'assemblea generale dei soci. Resta in ogni caso inteso che l'assemblea generale dei soci potrà comunque procedere all'assunzione delle delibere di propria competenza, fermo quanto previsto al paragrafo XI a), ove dette delibere possano pregiudicare in via diretta ed attuale i diritti dei Titolari degli SFP.

XIV. Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi del precedente paragrafo XI, il Presidente del Consiglio di Amministrazione metterà, inoltre, a disposizione del Rappresentante Comune ogni informazione utile, ivi inclusa la eventuale documentazione destinata ai soci (contestualmente alla messa a disposizione dei soci della stessa documentazione).

XV. Ogni SFP attribuisce un voto nell'Assemblea Speciale.


XVI. L'Assemblea Speciale, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, delibera con il voto favorevole congiuntamente di (i) almeno il 50% del valore degli SFP, quale risultante dal Registro, e (ii) almeno 3 (tre) Titolari degli SFP. Il verbale è redatto da Notaio.

#### **Art. 6 - Azioni**

I. Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili, fatte salve le limitazioni previste al precedente Art. 5 (Capitale - Azioni - Strumenti Finanziari Partecipativi).

A decorrere dal 30 giugno 2025 ed entro la Data di Scadenza del 31 dicembre 2029 (il periodo intercorrente tra il 30 giugno 2025 e la Data di Scadenza, anche definito "Periodo di Conversione"), l'Assemblea Speciale può deliberare la conversione degli SFP in azioni ordinarie algoWatt di nuova emissione ("Conversione"), secondo il rapporto fisso di Conversione di n. 1,8 azioni ordinarie algoWatt per ogni SFP algoWatt 2021-2029 ("Rapporto di Conversione"), in conformità a quanto previsto dalla delibera dell'assemblea straordinaria del 30 luglio 2021.

La Conversione potrà avere ad oggetto unicamente la totalità degli SFP algoWatt 2021-2029, essendo esclusa la Conversione parziale degli SFP algoWatt 2021-2029.



La Conversione degli SFP algoWatt 2021-2029 in azioni ordinarie algoWatt comporta quindi, con la sostituzione dello strumento finanziario partecipativo, una novazione oggettiva dei diritti del Titolare.

Il Rappresentante Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di algoWatt l'esito dell'Assemblea Speciale con cui sarà stata deliberata la Conversione.

La Conversione potrà essere deliberata anche anticipatamente rispetto al Periodo di Conversione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui algoWatt realizzi un EBITDA pari o superiore all'EBITDA previsto dal Piano di Risanamento per l'anno 2024.

II. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.

Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile. Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.

È istituito, presso la sede della Società, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa


dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità semestrale - 31 marzo e 30 settembre - ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore. Tutte le richieste di iscrizione, pervenute alla Società nel corso di ciascun semestre, saranno annotate nell'elenco nelle date così indicate: 31 marzo e 30 settembre. La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,

a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;

b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra per effetto di un



trasferimento per successione a causa di morte, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia traferito per successione per causa di morte, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale).

In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con

conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

III. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

IV. I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal presente statuto.

V. Possono essere emesse, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni fornite di diritti speciali nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 7 - Obbligazioni**


I. La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

II. La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex art. 2420-ter del Codice Civile, all'assemblea straordinaria.

#### **TITOLO III - RECESSO**

#### **Art. 8 - Recesso del socio**

I. Il diritto di recesso è esercitabile dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della Società. Il diritto di recesso è esercitato mediante invio di lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.



#### TITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI

##### Art. 9 - Assemblea e Convocazione

I. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

II. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio stesso, o da chi è legittimato ai sensi di legge.

III. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata nei termini di legge entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge, con le modalità ed i termini di volta in volta previsti.

IV. L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina pro - tempore vigente che deve essere pubblicato entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea o diverso termine prescritto dalla normativa pro - tempore vigente, sul sito Internet della Società, e ove necessario per inderogabile disposizione di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero su un quotidiano a diffusione nazionale nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113 ter comma 3 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998.

V. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, per le assemblee straordinarie, per la terza convocazione.

VI. L'assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

##### Art. 10 - Diritto di intervento

I. Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, o entro diverso termine indicato dalla normativa pro - tempore vigente.

II. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità

e nei limiti di quanto disposto dalla legge, che dovrà essere notificata alla società in via elettronica mediante invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata della società ed indicato nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento.

III. La società, avvalendosi della facoltà prevista per legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135 - undecies del D. Lgs. 58/1998 per alcuna assemblea dei soci della società.

#### **Art. 11 - Presidenza dell'assemblea**

I. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età. In mancanza dei Vice-Presidenti, l'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Delegato più anziano di età ovvero, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

II. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea stessa su designazione del Presidente. Lo stesso Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina uno o più scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o tra i Sindaci. Nei casi di legge o

quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio scelto dal Presidente.

III. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

IV. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e redatto ai sensi di legge.


#### **Art. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi**

I. La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale cui si applicano gli artt. 13 e 21 del presente statuto sociale.

### **TITOLO V - AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 13 - Amministrazione della società**

La Società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a due esercizi.



Nella composizione del Consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore ai sensi dell'art. 147 ter ultimo comma D.Lgs 58/1998.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la durata e il numero dei componenti il Consiglio.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali dovrà essere contenuta l'indicazione di un numero di candidati pari a 11 (undici), elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. I candidati del genere meno rappresentato non possono essere inferiori al terzo di tutti i candidati presenti in lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.



Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi:

(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta e l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;

(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.


Le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno), fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo, fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato



dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati pari ad un terzo degli Amministratori eletti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di equilibrio tra generi. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144 -quinquies del regolamento Consob 11971/99, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto fermo restando l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea in un numero di amministratori indipendenti ex art. 147 ter D.Lgs 58/1998, pari al numero stabilito dalla legge a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di equilibrio tra generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da

inderogabili norme di legge o regolamentari.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di equilibrio tra generi.


Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di equilibrio tra generi.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea.



le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'Assemblea ne avrà deliberato il rinnovo.

#### **Art. 14 - Compensi degli amministratori**

I. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea che potrà anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

II. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

III. La remunerazione degli amministratori delegati nonché di quelli investiti di cariche o ruoli particolari e/o specifici è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

#### **Art. 15 - Cariche sociali**

I. Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente.

II. Il consiglio può anche eleggere, ove lo ritenga opportuno, uno o più vice presidenti con il compito di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

III. Il presidente ed i vicepresidenti sono rieleggibili.

IV. Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati determinando i limiti della delega, con esclusione delle attribuzione riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ed i poteri di firma e di rappresentanza, il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

V. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può  
a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento;

b) istituire comitati, determinandone la composizione ed i compiti.

VI. Il consiglio è presieduto dal presidente, o in caso di sua assenza

od impedimento, dal vice presidente più anziano oppure, in mancanza od impedimento di questi ultimi, dall'amministratore delegato più anziano di età, o infine, nel caso di assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età.

VII. Il consiglio può nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi membri, che durerà in carica fino alla cessazione dell'intero consiglio che ha provveduto alla nomina.

**Art. 16 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione**

I. Il consiglio di amministrazione si raduna nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno (due) amministratori o da almeno un sindaco.

II. Le convocazioni sono effettuate dal presidente con avviso da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

III. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevuto (compresi il telefax e la posta elettronica).

IV. Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche al di fuori della sede sociale purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.


V. Il consiglio di amministrazione è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

VI. E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione.

VII. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

**Art. 17 - Quorum costitutivo e deliberativo del consiglio di amministrazione**

I. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



II. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dal consiglio di amministrazione.

**Art. 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

I. Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente sono ad esso riconosciute, per il raggiungimento dei fini sociali, tutte le facoltà che non siano dalla legge tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

II. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile la competenza, non delegabile ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso di Soci;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

III. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

**Art. 19 - Rappresentanza della società**

I. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento ai Vice Presidenti. La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori muniti di delega entro i limiti della delega conferita.

II. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi limitatamente all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

III. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti e/o terzi dalle persone legittimate alla rappresentanza legale.

## Art. 20 - Informativa

I. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per il tramite del Presidente o degli amministratori cui sono delegati specifici poteri, sono tempestivamente informati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo

economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

II. L'informativa viene normalmente resa durante le riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale mediante altre forme di comunicazione, purché idonee.

## TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO

### Art. 21 - Il Collegio sindacale

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Il riparto dei membri del Collegio Sindacale deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio sindacale. Tale criterio si applica per tre mandati consecutivi.


I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita, o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.



Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previsti dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e fermi ulteriori e diversi termini prescritti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale, fermo restando il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione emessa dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

(iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato



della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.


Qualora venga proposta un'unica lista ovvero nessuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144 -quinquies del regolamento Consob 11971/99, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. Il tutto nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.



Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi ovvero ancora dei soci in rapporto di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Le materie strettamente attinenti all'attività sociale, ai sensi del Decreto Ministeriale 162/2000, sono: diritto dei mercati finanziari, diritto commerciale, architettura, ingegneria.

#### **Art. 22 - Revisione Legale dei Conti**

I. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata e funzionante ai sensi di legge.

#### **TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

#### **Art. 23 - Esercizi sociali**

I. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **Art. 24 - Utili**

I. Gli utili risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, saranno destinati secondo le delibere dell'assemblea ordinaria.

II. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

III. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della società, dopo 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili.

#### **Art. 25 - Acconti sui dividendi**

I. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

### **TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art 26 - Scioglimento e liquidazione**

I. La Società si scioglie nelle ipotesi previste dalla legge.

II. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

### **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27 - Disposizioni finali**

I. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge e/o regolamentari vigenti.

II. Le modifiche degli artt. 9.3 e 10.4 approvate dall'Assemblea del 6 agosto 2010 si applicano alle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo la data indicata nell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

#### **Art. 28 - Clausola transitoria**

Le disposizioni degli articoli 13 e 21 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011 n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011 e per tre mandati consecutivi. Per il primo mandato, in applicazione della legge, viene riservata al genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp is the official seal of the company, featuring a star in the center and the text 'SOCIETA' DI RICCARDO' at the top and 'MILANO' at the bottom. The signature is written in a cursive style across the stamp.

Allegato "A"  
dello Statuto di "AlgoWatt S.p.A."

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI  
DENOMINATI "SFP algoWatt 2021-2029"  
emessi con l'assemblea straordinaria del 30 luglio 2021  
e disciplinati dall'art. 5 dello Statuto

## REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DENOMINATI “SFP algoWatt 2021-2029”

Allegato alla delibera dell'assemblea straordinaria del 30 luglio 2021 di cui all'art. 5 dello Statuto


### 1. OGGETTO

1.1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità e le condizioni di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi (convenzionalmente denominati “**SFP algoWatt 2021-2029**” o anche semplicemente “**SFP**”) di algoWatt S.p.A. (“**algoWatt**” o la “**Società**”), la cui emissione è stata approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 30 luglio 2021, in esecuzione del piano attestato di risanamento e di riequilibrio della situazione finanziaria della Società *ex art.* 67 comma 3 lett. d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, approvato dall'assemblea della Società in data 30 luglio 2021 (il “**Piano di Risanamento**”) e dell'accordo finanziario stipulato in data 22 giugno - 9 luglio 2021 in esecuzione del Piano di Risanamento stesso (l’**“Accordo di Risanamento”**).

Il Regolamento è allegato allo statuto della Società (lo “**Statuto**”) e ne costituisce parte integrante, ai sensi ed ai fini di cui al sesto comma dell'art. 2346 c.c.

1.2. Ai fini che qui rilevano, il Piano di Risanamento e l'Accordo di Risanamento hanno previsto l'attribuzione degli SFP in favore dei seguenti soggetti (in seguito i “**Creditori**”):

- (i) gli obbligazionisti (gli “**Obbligazionisti**”), titolari delle obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna (le “**Obbligazioni**”) emesse da algoWatt in attuazione del prestito obbligazionario denominato “**Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort Eur**” quotato sul mercato ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con scadenza originaria fissata per il 6 febbraio 2019 (il “**Prestito Obbligazionario**”);
- (ii) Fondo Efesto, fondo di investimento alternativo italiano, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., C.F. 03864480268, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, (“**Fondo Efesto**”, in qualità di cessionario dei crediti vantati verso la Società da Banco Desio S.p.A., in relazione alla esposizione creditoria a medio-lungo termine alla data del 31 dicembre 2020 non assistita da fideiussione *corporate* emessa da Italeaf S.p.A., in qualità di controllante di algoWatt, (“**Italeaf**”), pari all'importo a titolo di capitale ed interessi maturati di complessivi Euro 637.519 (seicentotrentasettemilacinquecentodiciannove) (la “**Esposizione Non Garantita Fondo Efesto**”);
- (iii) AMCO Asset Management Company S.p.A., C.F. 05828330638, con sede in Napoli, via Santa Brigida n. 39 (“**AMCO**”, che agisce per il tramite e per conto di Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e del Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza), in relazione alla esposizione creditoria a medio-lungo termine alla data del 31 dicembre 2020 non assistita da fideiussione *corporate* emessa da Italeaf, in qualità di controllante di algoWatt, pari all'importo a titolo di capitale ed interessi maturati di complessivi Euro 2.377.584 (duemilionitrecentosettantasettemilacinquecentoottantaquattro) di cui Euro 2.279.626 (duemilioniduecentosettantanovemilaseicentoventisei) relativi al Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza e di cui Euro 97.958 (novantasettemilanovecentocinquantotto) relativi al Patrimonio Destinato Veneto (complessivamente le “**Esposizioni Non Garantite AMCO**”);



- (iv) Illimity Credit & Corporate Turnaround Fund, fondo di investimento alternativo italiano mobiliare di tipo chiuso riservato, istituito e gestito da Illimity SGR S.p.A., C.F. 10936730968, con sede in Milano, via Soperga n. 9 (il “**Fondo iCCT**”, in qualità di cessionario dei crediti vantati verso la Società da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in relazione alla esposizione creditoria a medio-lungo termine alla data del 31 dicembre 2020 non assistita da fideiussione *corporate* emessa dal Italeaf, in qualità di controllante di algoWatt, pari all’importo a titolo di capitale ed interessi maturati di complessivi Euro 1.361.603 (unmilionetrecentosessantunomilaseicentotre) (la “**Esposizione Non Garantita Fondo iCCT**”);
- (v) De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano, con sede legale in Eindhoven, Olanda, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita IVA n. 05850690966, codice fiscale n. 97116600152, banca iscritta all’Albo delle Aziende di Credito n. 5675, codice ABI 3362.1, la Filiale di banca estera è parte del “Rabobank Group”, debitamente rappresentata per quanto *infra* (“**DLL**”), in relazione all’esposizione in essere alla data del 31 dicembre 2020 in relazione al contratto di PCO n. 37704748, pari ad Euro 360.163 (trecentosessantamila centosessantatre – in seguito “**Esposizione DLL per PCO**”)

In seguito all’attribuzione degli SFP i Creditori sono nel seguito definiti “**Titolari**” e, ciascuno di essi, un “**Titolare**”.

Gli SFP algoWatt 2021-2029 disciplinati dal presente Regolamento verranno emessi nei termini previsti dal Piano di Risanamento e dall’Accordo di Risanamento.

La denominazione degli SFP potrà essere variata dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della emissione, gli SFP algoWatt 2021-2029 attribuiranno ai relativi Titolari i diritti patrimoniali regolati al successivo articolo 4 (*Diritti Patrimoniali*), nonché i diritti amministrativi di cui all’articolo 5 (*Diritti Amministrativi*) che segue e tutti i Titolari concorreranno *pro-quota* e *pari passu* nell’esercizio dei diritti attribuiti dagli SFP, analiticamente descritti nei successivi articoli del Regolamento.

Il riferimento generico a “SFP” comprende, nel presente Regolamento, gli SFP comunque denominati emessi in favore degli Obbligazionisti, nonché in favore di Fondo Efestò, di AMCO (Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza), del Fondo iCCT e di DLL, in esecuzione della deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci di algoWatt del 30 luglio 2021.

- 1.3. Gli SFP non costituiscono titoli di credito, hanno natura assimilabile all’*equity* e possono essere trasferiti, in conformità alle previsioni dell’articolo 3 (*Trasferibilità*) del presente Regolamento.
- 1.4. Gli SFP algoWatt 2021-2029 saranno immessi nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’art. 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e delle relative norme di attuazione e saranno gestiti per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli “**Intermediari Autorizzati**”).
- 1.5. La Società istituisce e aggiorna, a cura dei propri amministratori, il registro dei Titolari (di seguito, il “**Registro**”) con l’indicazione:
- a) del numero degli SFP algoWatt 2021-2029 emessi ed in circolazione e del relativo Apporto (come di seguito definito);
  - b) degli elementi identificativi del Titolare, nonché dell’eventuale elezione di domicilio speciale e dell’eventuale conferimento di procura a terzi (notarile o autentica da notaio, o equivalente per l’estero) per l’esercizio dei diritti del Titolare;
  - c) del domicilio/sede legale, dell’indirizzo PEC, o, in mancanza, di posta ordinaria (e-mail), del Titolare per le comunicazioni al medesimo previste dal Regolamento;
  - d) degli estremi del conto corrente bancario intestato al Titolare, sul quale effettuare tramite bonifico bancario i pagamenti della Distribuzione Interessi Obbligazionisti (come di seguito definita) e della Distribuzione Interessi Banche (come di seguito

definita), fermo il diritto del Titolare di variare i suddetti estremi con comunicazione tramite PEC o con lettera raccomandata a.r. (o equivalente per l'estero), escluso l'utilizzo della posta ordinaria (e-mail) nelle comunicazioni alla Società. In caso di mancata comunicazione dei suddetti estremi, algoWatt effettuerà i pagamenti della Distribuzione Interessi Obbligazionisti (come di seguito definita) e della Distribuzione Interessi Banche (come di seguito definita) su conto corrente intestato al Rappresentante Comune (come *infra* definito) a ciò esclusivamente dedicato, con effetto liberatorio;

e) della nomina del Rappresentante Comune (come *infra* definito), con i suoi elementi identificativi e indirizzo PEC del medesimo, per le comunicazioni previste dal Regolamento;

f) dei trasferimenti degli SFP algoWatt 2021-2029 in conformità al successivo articolo 3 (*Trasferibilità*) del Regolamento.

- 1.6. Gli SFP algoWatt 2021-2029 saranno emessi secondo il rapporto precisato al successivo paragrafo 2.1, con arrotondamento per eccesso, all'unità successiva, a favore dei Creditori.

## 2. APPORTO E SOTTOSCRIZIONE

- 2.1. Gli SFP algoWatt 2021-2029 sono emessi a titolo di *datio in solutum* estintiva dei crediti vantati dai Creditori a titolo, rispettivamente, di Obbligazioni, di Esposizione Non Garantita Fondo Efesto, di Esposizione Non Garantita AMCO Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza, di Esposizione Non Garantita Fondo iCCT e di Esposizione DLL per PCO, nel rapporto di "*prestazione*", a fini contabili, di n. 1 (uno) SFP per ogni Euro di cui è creditore ciascun Creditore (l'**"Apporto"**).


L'Apporto complessivo è pertanto pari al 100% dei crediti oggetto delle Obbligazioni, della Esposizione Non Garantita Fondo Efesto, della Esposizione Non Garantita AMCO (Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza), della Esposizione Non Garantita Fondo iCCT e della Esposizione DLL per PCO, di cui sono originariamente titolari i Creditori.

- 2.2. La procedura di attribuzione degli SFP prevede (a) l'impegno di algoWatt ad aprire un conto emittente presso Monte Titoli S.p.A.; (b) l'impegno degli Obbligazionisti, di Fondo Efesto, di Amco (Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza), di Fondo iCCT e di DLL, ciascuno per quanto di propria competenza, ad aprire un conto titoli presso un intermediario autorizzato; e (c) l'intestazione degli SFP da parte di algoWatt in favore di Obbligazionisti, di Fondo Efesto, di Amco (Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza), di Fondo iCCT e di DLL che saranno depositati presso Monte Titoli S.p.A..

- 2.3. I Creditori autorizzano il Consiglio di Amministrazione di algoWatt a disporre dei loro crediti verso algoWatt oggetto delle Obbligazioni, della Esposizione Non Garantita Fondo Efesto, della Esposizione Non Garantita AMCO (Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza), della Esposizione Non Garantita Fondo iCCT e della Esposizione DLL per PCO, al fine di estinguerli mediante la *datio in solutum* degli SFP algoWatt 2021-2029.

- 2.4. L'Apporto viene eseguito dai Titolari mediante conversione in SFP dei loro crediti oggetto delle Obbligazioni, della Esposizione Non Garantita Fondo Efesto, della Esposizione Non Garantita AMCO (Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza), della Esposizione Non Garantita Fondo iCCT e della Esposizione DLL per PCO, all'atto della intestazione degli SFP algoWatt 2021-2029.

- 2.5. Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2, l'Apporto viene effettuato senza diritto di rimborso, in quanto effettuato a fondo perduto (salvi i diritti previsti dal Regolamento), e viene contabilizzato in un'unica riserva divisibile del patrimonio netto denominata "*Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi*" ("**Riserva SFP**"), meglio disciplinata dal successivo paragrafo 2.6 del presente Regolamento.



- 2.6. La Riserva SFP (i) non potrà essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto; (ii) potrà essere distribuita o utilizzata solo a favore dei Titolari di SFP algoWatt 2021-2029; (iii) dovrà essere utilizzata per ultima nell'assorbimento delle perdite risultanti dal bilancio della Società e potrà essere utilizzata solo a condizione che le perdite siano rilevanti ai sensi dell'art. 2446, secondo comma, ovvero dell'art. 2447 c.c.; (iv) verrà ridotta (o eventualmente azzerata) a fronte della Conversione di SFP algoWatt 2021-2029 in azioni come previsto dal successivo articolo 9 (*Conversione di SFP in Azioni*). Ove la Riserva SFP sia erosa da perdite, gli utili d'esercizio successivamente maturati dovranno in via prioritaria essere destinati alla sua ricostituzione, salvo che abbiano diversa destinazione in applicazione di norme inderogabili e/o in applicazione delle previsioni dell'Accordo di Risanamento. Resta in ogni caso inteso che in caso di perdite il corrispondente utilizzo della Riserva SFP non pregiudicherà, nemmeno in parte, l'esercizio né il soddisfacimento di alcuno dei diritti spettanti a Titolari di SFP algoWatt 2021-2029, inclusi i diritti patrimoniali, in misura proporzionale al numero di SFP algoWatt 2021-2029 sottoscritti, fermo che l'eventuale riduzione e/o azzeramento della Riserva SFP (non conseguente alla Conversione di SFP di cui al punto (iv) che precede) non pregiudicherà i diritti degli SFP algoWatt 2021-2029 né comporterà in alcun caso l'estinzione degli SFP algoWatt 2021-2029.

### 3. TRASFERIBILITA'

- 3.1. Gli SFP non sono e non saranno oggetto di quotazione nei mercati regolamentati. Gli SFP sono liberamente trasferibili, per il tramite degli Intermediari Autorizzati e nel rispetto della normativa applicabile. E', invece, vietata la costituzione volontaria di diritti reali di garanzia sugli SFP. Gli eventuali cessionari dovranno aderire a tutti gli impegni di cui al Regolamento, al Piano di Risanamento ed all'Accordo di Risanamento.
- 3.2. Con il termine "traferire" o "trasferimento" si intende qualsiasi negozio traslativo, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, posto in essere dal Titolare a favore di altro soggetto, atto a trasferire (direttamente o indirettamente) la proprietà degli SFP.
- 3.3. Ai fini del trasferimento degli SFP, gli amministratori della Società, su richiesta del nuovo Titolare provvedono senza indugio ad annotare il nome del nuovo Titolare nel Registro, subordinatamente alla verifica della identità e della legittimazione del richiedente e tenuto conto delle risultanze delle relative scritture contabili in conformità alla normativa applicabile. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, in relazione al trasferimento degli SFP si applicherà *mutatis mutandis* la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di azioni nominative in regime di dematerializzazione.
- 3.4. In difetto delle formalità previste dal paragrafo 3.3 che precede, il trasferimento degli SFP è inefficace nei confronti della Società, e soltanto l'originario Titolare sarà considerato legittimato all'esercizio dei diritti attribuiti dagli SFP algoWatt 2021-2029, sicché il pagamento della Distribuzione Interessi Obbligazionisti e della Distribuzione Interessi Banche (come di seguito definite), da parte di algoWatt in esecuzione di quanto previsto dal successivo articolo 4 (*Diritti Patrimoniali*), in favore del Creditore originario ha effetto liberatorio per la Società.
- 3.5. La Società non assume alcuna responsabilità in relazione ai trasferimenti degli SFP, fatto salvo l'obbligo di riconoscere quale nuovo Titolare il soggetto annotato nel Registro a seguito del trasferimento. Gli oneri per tasse, imposte, costi e spese per i trasferimenti di cui al presente Articolo saranno interamente a carico del cessionario e/o del cedente, secondo gli accordi dagli stessi assunti e nessun costo o spesa potrà essere addebitato, direttamente e/o indirettamente, a qualsiasi titolo, alla Società.

### 4. DIRITTI PATRIMONIALI

- 4.1. A decorrere dalla data di intestazione degli SFP ai sensi del paragrafo 2.2 che precede (la "Data di Godimento") e fino alla Data di Scadenza (come nel seguito definita), e



comunque per tutto il Periodo di Conversione (come nel seguito definito), gli SFP algoWatt 2021-2029 attribuiscono a ciascun Titolare i diritti patrimoniali ai termini e alle condizioni di seguito indicati.

- 4.2. Gli SFP algoWatt 2021-2029 attribuiscono al relativo Titolare,
- (i) il diritto di percepire, in proporzione al numero di SFP algoWatt 2021-2029 posseduti dal Titolare rispetto al numero totale di SFP algoWatt 2021-2029, *pari passu* con gli altri Titolari di SFP algoWatt 2021-2029:
    - a. quanto agli Obbligazionisti, **(a)** il pagamento, entro il 31 dicembre 2021, della percentuale del 70% (settanta per cento) degli interessi maturati dal Prestito Obbligazionario fra la data del 6 febbraio 2018 e la data del 30 giugno 2021 (in seguito **“Distribuzione Interessi Obbligazionisti”**), nonché **(b)** il pagamento, entro il 30 giugno 2023, della percentuale del 30% (trenta per cento) degli interessi maturati dal Prestito Obbligazionario fra la data del 6 febbraio 2018 e la data del 30 giugno 2021 (**“Earn-out Obbligazionisti”**), fermo restando che il pagamento, in favore degli Obbligazionisti, dell’Earn-out Obbligazionisti è sospensivamente condizionato al fatto che dal bilancio al 31 dicembre 2022 che verrà approvato dall’assemblea dei soci di algoWatt risulti un rapporto PFN contrattuale / EBITDA contrattuale<sup>1</sup> non superiore del 10% (dieci per cento) rispetto a quello previsto dalle proiezioni di cui al Piano di Risanamento;
    - b. quanto a Fondo Efestò, ad AMCO (Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza), al Fondo iCCT e a DLL, il pagamento, entro il 31 dicembre 2021 ovvero, al ricorrere delle condizioni previste dall’Accordo di Risanamento, entro il 31 dicembre 2022, del 100% (cento per cento) degli interessi maturati al tasso fisso pari a 150 (centocinquanta) *basis points* sulla quota capitale dell’Esposizione Non Garantita Fondo Efestò, dell’Esposizione Non Garantita AMCO (Patrimonio Destinato Gruppo Veneto e Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza), dell’Esposizione Non Garantita Fondo iCCT e della Esposizione DLL per PCO fra la data del 1 gennaio 2021 e la data del 30 giugno 2021 (in seguito **“Distribuzione Interessi Banche”**);
  - (ii) ove gli SFP fossero venduti a terzi nell’ambito della Vendita algoWatt (come nel seguito definita), il diritto di percepire in *pari passu* un corrispettivo per tale vendita proporzionale a quello percepito dai soci venditori della Società. Tale proporzionalità dovrà essere determinata e quantificata sulla base del Rapporto di Conversione (come di seguito definito) come se alla data della Vendita algoWatt gli SFP fossero già stati oggetto di Conversione e ad essere cedute fossero le azioni ordinarie della Società rivenienti dalla medesima Conversione e non già gli SFP;
  - (iii) il diritto di Conversione degli SFP algoWatt 2021-2029 in azioni ordinarie della Società, ai sensi di quanto previsto e disciplinato all’Articolo 9 (*Conversione di SFP in Azioni*) che segue.
- 4.3. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 4.2, gli SFP algoWatt 2021-2029 non danno diritto ad alcun rendimento, né ad interessi di sorta.

<sup>1</sup> Intendendosi per PFN contrattuale la sommatoria dei debiti maturati da algoWatt verso gli istituti di credito, verso fondi titolari di crediti nei confronti di algoWatt, verso gli Obbligazionisti e verso le società di *leasing*, dei debiti tributari e previdenziali scaduti o rateizzati nonché debiti verso terzi per acquisto beni o fornitura di servizi esigibili da oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza della relativa fattura, dedotte le disponibilità liquide, nonché intendendosi per EBITDA contrattuale la sommatoria fra EBIT, ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali, accantonamenti e svalutazioni, oneri diversi di gestione e componenti straordinarie negative (ovvero positive), come meglio descritto nel Piano di Risanamento.



- 4.4. L'espressione "Vendita algoWatt" indica la vendita delle azioni della Società con contestuale vendita degli SFP per effetto (i) dell'esercizio da parte di uno o più Titolari del Diritto di Co-Vendita (come nel seguito definito), (ii) dell'esercizio del Diritto di Trascinamento Socio (come nel seguito definito) o (iii) dell'esercizio da parte dei Titolari del Diritto di Trascinamento Titolari (come nel seguito definito).

## 5. DIRITTI AMMINISTRATIVI

- 5.1 Gli SFP algoWatt 2021-2029 attribuiscono ai Titolari, per il tramite del Rappresentante Comune (come *infra* definito) che opererà giusta deliberazione dell'Assemblea Speciale (come di seguito definita):

- a) sino alla Data di Scadenza o, se precedente, sino alla data di Estinzione Anticipata degli SFP (come di seguito definita), il diritto di indicare, giusta deliberazione dell'Assemblea Speciale di cui al paragrafo 5.4 che segue, un professionista di adeguata e comprovata esperienza, in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per l'assunzione della carica di amministratore di società con azioni quotate, a cui la Società sarà obbligata ad attribuire il ruolo di Chief Restructuring Officer ("CRO"), con funzioni di controllo e monitoraggio sull'attuazione ed esecuzione di tutte le operazioni previste dal Piano di Risanamento e dall'Accordo di Risanamento nonché sulla Vendita algoWatt, con costi a carico di algoWatt, essendo attribuiti al CRO i poteri descritti nell'allegato *sub All. 5.1*. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi ragione, compresa la revoca, il CRO, l'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP algoWatt 2021-2029 avrà il diritto di indicare un professionista di adeguata e comprovata esperienza, in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per l'assunzione della carica di amministratore di società con azioni quotate, da nominare quale sostituto del CRO decaduto; il Consiglio di Amministrazione di algoWatt provvederà ad assumere la deliberazione di nomina del nuovo CRO tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla indicazione pervenuta dall'Assemblea Speciale;
- b) i diritti previsti in favore dei soci ai sensi degli articoli 2409, 2422, comma 1, 2429, comma 3, e 2393 *bis* cod. civ., restando inteso che, non essendo i Titolari proprietari di alcuna partecipazione nel capitale sociale della Società, i diritti in questione potranno essere esercitati senza avere riguardo alle soglie minime di partecipazione previste dai suddetti articoli;
- c) ove entro il 30 giugno 2025 la Società e/o Italeaf, in qualità di controllante di algoWatt, non avessero avviato un processo strutturato volto a perfezionare entro e non oltre il 31 dicembre 2025 la Vendita algoWatt, conferendo apposito mandato entro e non oltre il 30 giugno 2025 ad un *advisor* finanziario di primario *standing* specializzato in operazione di M&A, oppure ove tale processo non si concluda con successo entro il 31 dicembre 2025, il diritto di avviare analogo processo di vendita con espressa delega a conferire, anche in nome e per conto della Società, mandato in esclusiva sino alla Data di Scadenza ad un *advisor* finanziario di primario *standing* specializzato in operazione di M&A. In tal caso, la Società dovrà fornire la massima collaborazione all'*advisor* così nominato, fornendogli ogni utile informazione, predisponendo ogni documento necessario e/o richiesto dall'*advisor* e facendo sì che il *management* partecipi a riunioni, anche con terzi, funzionali al processo di vendita. Inoltre, su indicazione dell'*advisor*, la Società dovrà (i) nominare eventuali ulteriori consulenti (avvocati, dottori commercialisti, revisori legali dei conti) il cui supporto sia ritenuto dal medesimo *advisor* funzionale al processo di vendita e (ii) sostenere i costi dei professionisti nominati ai sensi del punto (i) che precede.

Qualora nell'ambito del processo di vendita di cui sopra i Titolari ricevano da un terzo (di seguito "Terzo Acquirente") un'offerta vincolante – che intendono accettare – per la compravendita di tutti gli SFP nonché di azioni della Società o diritti sulle stesse, gli stessi Titolari avranno il diritto di richiedere a Italeaf S.p.A. e/o alla Società di trasferire

al Terzo Acquirente, in tutto o in parte, le azioni della Società o i diritti sulle stesse di loro rispettiva proprietà (di seguito “**Diritto di Trascinamento Titolari**”).

Il Diritto di Trascinamento Titolari potrà essere esercitato dai Titolari (per il tramite del Rappresentante Comune) inviando – entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della summenzionata offerta vincolante da parte del Terzo Acquirente – una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (di seguito “**Comunicazione di Trascinamento Titolari**”) a Italeaf S.p.A. e/o alla Società ai sensi della quale informeranno questi ultimi della loro intenzione di esercitare il Diritto di Trascinamento Titolari su tutte o parte delle azioni della Società o dei diritti sulle stesse e comunicheranno il nominativo ed i dettagli del Terzo Acquirente, il prezzo offerto da quest’ultimo per le azioni della Società o i diritti sulle stesse (di seguito “**Prezzo di Trascinamento**”) ed i termini e condizioni della vendita. Nel caso in cui una Comunicazione di Trascinamento Titolari sia trasmessa in conformità a quanto previsto dal presente paragrafo, Italeaf S.p.A. e la Società saranno obbligate a vendere le azioni della Società o i diritti sulle stesse di loro proprietà oggetto del Diritto di Trascinamento Titolari ai termini ed alle condizioni contenute nell’offerta del Terzo Acquirente, incluso il Prezzo di Trascinamento.

Resta in ogni caso espressamente inteso che il Diritto di Trascinamento Titolari potrà essere esercitato esclusivamente ove il Prezzo di Trascinamento non risulti inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) rispetto al valore medio ponderato dei prezzi di chiusura registrati dal titolo nel trimestre antecedente il giorno di esercizio del Diritto di Trascinamento Titolari.

**5.2** Gli SFP algoWatt 2021-2029 attribuiscono individualmente a ciascun Titolare:


a) qualora uno o più soci della Società intendano trasferire ad un terzo (di seguito, rispettivamente, “**Socio Alienante**” e “**Terzo Acquirente**”) azioni della Società o diritti sulle stesse in misura o con modalità tali da consentire a tale Terzo Acquirente di integrare il controllo sulla Società ex articolo 2359, comma 1, c.c., il diritto di vendere e trasferire a favore del Terzo Acquirente, tutti gli SFP di sua proprietà (di seguito “**Diritto di Co-Vendita**”). A tal fine, il Socio Alienante dovrà inviare a ciascun Titolare apposita comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (di seguito “**Comunicazione di Trasferimento**”), nella quale dovranno essere specificati:

- a. il nome del Terzo Acquirente;
- b. le azioni o i diritti sulle stesse che il Terzo Acquirente intende acquistare e le azioni o i diritti sulle stesse di cui è eventualmente già titolare;
- c. il prezzo proposto dal Terzo Acquirente.

Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato da ciascun Titolare mediante comunicazione da inviarsi al Socio Alienante a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (di seguito “**Comunicazione di Co-Vendita**”).

In caso di esercizio da parte di un Titolare del Diritto di Co-Vendita, il Socio Alienante dovrà fare sì che il Terzo Acquirente acquisti, unitamente alle proprie azioni o diritti sulle stesse, gli SFP oggetto del Diritto di Co-Vendita per il corrispettivo di cui al precedente paragrafo 4.2 (ii) che dovrà essere pagato integralmente al momento del trasferimento della proprietà degli SFP. Per la vendita degli SFP non saranno concesse dichiarazioni, garanzie e/o obblighi di indennizzo diversi da quanto previsto da norme di legge inderogabili. Resta inteso che qualora il Terzo Acquirente rifiutasse di acquistare gli SFP oggetto del Diritto di Co-Vendita, il Socio Alienante dovrà rinunciare al prospettato trasferimento o, in alternativa, acquistare egli stesso gli SFP oggetto del Diritto di Co-Vendita ai medesimi termini e condizioni a cui avrebbe dovuto acquistarli il Terzo Acquirente.

In caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita, il Socio Alienante potrà vendere al Terzo Acquirente le azioni oggetto della Comunicazione di Trasferimento



alle stesse condizioni descritte nella Comunicazione di Trasferimento, entro i successivi 30 (trenta) giorni;

- b) qualora uno o più soci della Società ricevano da un terzo (di seguito, rispettivamente, “**Socio Alienante**” e “**Terzo Acquirente**”) un’offerta vincolante – che intendono accettare – per la compravendita di azioni della Società o diritti sulle stesse in misura o con modalità tali da consentire a tale Terzo Acquirente di integrare il controllo sulla Società ex articolo 2359, comma 1, c.c., l’obbligo di vendere e trasferire al Terzo Acquirente gli SFP di sua proprietà a fronte di espressa richiesta in tal senso da parte del Socio Alienante (di seguito “**Diritto di Trascinamento Socio**”); il Diritto di Trascinamento Socio sarà validamente esercitato solo ove abbia ad oggetto tutti (e non meno di tutti) gli SFP in circolazione.

Il Diritto di Trascinamento Socio potrà essere esercitato dal Socio Alienante inviando – entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della summenzionata offerta vincolante da parte del Terzo Acquirente – una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (di seguito “**Comunicazione di Trascinamento Socio**”) ai Titolari ai sensi della quale informerà questi ultimi della sua intenzione di esercitare il Diritto di Trascinamento Socio su tutti gli SFP in circolazione e comunicherà il nominativo ed i dettagli del Terzo Acquirente, il prezzo offerto da quest’ultimo ed i termini e condizioni della vendita. Nel caso in cui una Comunicazione di Trascinamento Socio sia trasmessa in conformità a quanto previsto dal presente paragrafo, i Titolari saranno obbligati a vendere tutti gli SFP di loro proprietà, nello stesso momento e per il corrispettivo di cui al precedente articolo 4 (*Diritti Patrimoniali*) che dovrà essere pagato integralmente al momento del trasferimento della proprietà degli SFP. Per la vendita degli SFP non saranno concesse dichiarazioni, garanzie e/o obblighi di indennizzo diversi da quanto previsto da norme di legge inderogabili.

Resta in ogni caso espressamente inteso che il Diritto di Trascinamento Socio potrà essere esercitato esclusivamente ove il corrispettivo per la compravendita degli SFP determinato ai sensi del precedente Articolo 4.2 (ii) non risulti inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) rispetto al valore medio ponderato dei prezzi di chiusura registrati dal titolo nel trimestre antecedente il giorno di esercizio del Diritto di Trascinamento Socio;

il diritto di opzione – così come il diritto di prelazione sull’eventuale inoptato – in caso di aumento del capitale sociale della Società, restando inteso che esso spetterà individualmente a ciascun Titolare sulla base del Rapporto di Conversione come se alla data dell’esercizio del diritto di opzione gli SFP fossero già stati oggetto di Conversione.

- 5.3** Il Diritto di Trascinamento Titolari, il Diritto di Co-Vendita ed il Diritto di Trascinamento Socio potranno essere esercitati esclusivamente nel corso del Periodo di Conversione di cui all’Articolo 9 che segue, quale anche eventualmente anticipato per effetto di quanto previsto al Paragrafo 9.4. La limitazione all’esercizio del Diritto di Co-Vendita di cui al presente Paragrafo 5.3 non troverà applicazione nell’ipotesi in cui fra i Soci Alienanti sia compresa Italeaf.
- 5.4** Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 5.1, i Titolari di SFP algoWatt 2021-2029 esprimono il diritto di voto all’interno della rispettiva assemblea speciale di categoria (di seguito l’“**Assemblea Speciale**”), secondo le modalità e le condizioni di cui, nell’ordine, al presente articolo, allo Statuto e al codice civile.
- 5.5** L’Assemblea Speciale dei Titolari di SFP algoWatt 2021-2029 si riunisce al fine di deliberare:
- a) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci della Società che pregiudichino in via diretta ed attuale i diritti dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, fermo che non costituiscono deliberazioni pregiudizievoli quelle aventi ad oggetto l’approvazione dei bilanci di esercizio della Società;
- b) sull’esercizio dei diritti attribuiti ai Titolari dal precedente paragrafo 5.1;


- c) sulla nomina, sulla durata e sulla revoca del rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”), che avrà le funzioni di cui al successivo paragrafo 5.5 e sull’azione di responsabilità nei suoi confronti;
  - d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
  - e) sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce;
  - f) sulla Conversione degli SFP in azioni ordinarie della Società ai sensi dell’articolo 9 (*Conversione di SFP in Azioni*);
  - g) sugli altri oggetti di interesse comune alla categoria.
- 5.6** Il Rappresentante Comune, che può anche non essere Titolare di SFP algoWatt 2021-2029, provvede alla comunicazione all’assemblea generale e al Consiglio di Amministrazione della Società delle decisioni dei Titolari di SFP algoWatt 2021-2029 assunte mediante deliberazione dell’Assemblea Speciale, entro 7 giorni dall’adozione delle deliberazioni. Il Rappresentante Comune provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Speciale e tutela gli interessi comuni dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029; ha diritto di intervento, senza diritto di voto, all’assemblea generale della Società, al fine di comunicare le deliberazioni assunte dall’Assemblea Speciale.
- 5.7** L’Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune nonché, obbligatoriamente e senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029. Il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l’Assemblea Speciale, mediante comunicazione scritta da inviarsi (anche via PEC) al Rappresentante Comune ed ai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. L’Assemblea Speciale dovrà tenersi prima dell’assemblea generale dei soci. Resta in ogni caso inteso che l’assemblea generale dei soci potrà comunque procedere all’assunzione delle delibere di propria competenza, fermo quanto previsto al paragrafo 5.4 a), ove dette delibere possano pregiudicare in via diretta ed attuale i diritti dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029.
- 5.8** Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi del precedente paragrafo 5.4, il Presidente del Consiglio di Amministrazione metterà, inoltre, a disposizione del Rappresentante Comune ogni informazione utile, ivi inclusa la eventuale documentazione destinata ai soci (contestualmente alla messa a disposizione dei soci della stessa documentazione).
- 5.9** Ogni SFP attribuisce un voto nell’Assemblea Speciale.
- 5.10** L’Assemblea Speciale, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, delibera con il voto favorevole congiuntamente di (i) almeno il 50% del valore degli SFP algoWatt 2021-2029, quale risultante dal Registro, e (ii) almeno 3 (tre) Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029. Il verbale è redatto da Notaio.

## 6. ESCLUSIONE DI RECESSO

- 6.1.** E’ escluso il recesso da parte dei Titolari di SFP, ad eccezione delle ipotesi disciplinate dall’art. 8 dello Statuto anche in combinato disposto con le previsioni di cui all’art. 2437 del codice civile.

## 7. DURATA – ESTINZIONE ANTICIPATA DEGLI SFP

- 7.1.** Gli SFP algoWatt 2021-2029 hanno durata sino alla prima fra la data di Estinzione Anticipata degli SFP di cui al successivo Paragrafo 7.2 e la data del 31 dicembre 2029 (“**Data di Scadenza**”).
- 7.2.** Si avrà estinzione anticipata degli SFP algoWatt 2021-2029, con estinzione di tutti i diritti connessi agli SFP algoWatt 2021-2029, in caso di Conversione totale degli SFP algoWatt 2021-2029 in azioni, ai sensi dell’articolo 9 (*Conversione di SFP in Azioni*) del presente Regolamento (“**Estinzione Anticipata degli SFP**”).



- 7.3. La Conversione in azioni dovrà essere deliberata, a pena di decadenza, entro la Data di Scadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 9 (*Conversione di SFP in Azioni*) che segue. Decorsa la Data di Scadenza, gli SFP algoWatt 2021-2029 verranno automaticamente convertiti in azioni ordinarie algoWatt secondo il Rapporto di Conversione (come nel seguito definito).

## 8. INVESTIMENTO DI RISCHIO – GARANZIA DI SODDISFACIMENTO MINIMO

- 8.1. Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli SFP algoWatt 2021-2029, ferma la Distribuzione Interessi Obbligazionisti e la Distribuzione Interessi Banche.
- 8.2. Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP algoWatt 2021-2029, riconosce ed accetta che gli stessi costituiscono un investimento di rischio, assimilabile all'*equity* (anche se non un conferimento a capitale), considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso dell'Apporto, fatti salvi i diritti previsti dal presente Regolamento, patrimoniali, amministrativi e di Conversione in azioni.
- La titolarità degli SFP algoWatt 2021-2029, oltre al diritto di Conversione in azioni, attribuisce esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi disciplinati dal presente Regolamento: essa pertanto non attribuisce, in nessun caso, alcun diritto di rimborso o di restituzione di quanto oggetto di Apporto, né di quanto confluito nella Riserva SFP, fatti salvi i suddetti diritti previsti dal presente Regolamento.

## 9. CONVERSIONE DI SFP IN AZIONI

- 9.1. A decorrere dal 30 giugno 2025 ed entro la Data di Scadenza (il periodo intercorrente tra il 30 giugno 2025 e la Data di Scadenza, anche definito "**Periodo di Conversione**"), l'Assemblea Speciale può deliberare la conversione degli SFP algoWatt 2021-2029 in azioni ordinarie algoWatt di nuova emissione ("**Conversione**"), secondo il rapporto fisso di Conversione di n. 1,8 azioni ordinarie algoWatt per ogni SFP algoWatt 2021-2029 ("**Rapporto di Conversione**").
- La Conversione potrà avere ad oggetto unicamente la totalità degli SFP algoWatt 2021-2029, essendo esclusa la Conversione parziale degli SFP algoWatt 2021-2029.
- La Conversione degli SFP algoWatt 2021-2029 in azioni ordinarie algoWatt comporta quindi, con la sostituzione dello strumento finanziario partecipativo, una novazione oggettiva dei diritti del Titolare.
- 9.2. Il Rappresentante Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di algoWatt l'esito dell'Assemblea Speciale con cui sarà stata deliberata la Conversione.
- 9.3. A servizio della Conversione degli SFP algoWatt 2021-2029, il Consiglio di Amministrazione di algoWatt è stato autorizzato dall'assemblea di algoWatt del 30 luglio 2021, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ad operare un aumento di capitale, da eseguire anche in più *tranches*, per un importo di massimi nominali Euro 29.736.869,00, effettuato mediante emissione di azioni ordinarie algoWatt in numero fisso pari a 53.526.363 (cinquantatremilionicinquecentoventiseitrecentosessantatre), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e destinate esclusivamente ed irrevocabilmente al servizio della Conversione degli SFP algoWatt 2021-2029. Dette azioni saranno oggetto di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa Valori di Milano, comparto MTA, o presso il diverso mercato su cui saranno negoziate le azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione.
- Successivamente alla Conversione, il Consiglio di Amministrazione di algoWatt provvederà all'emissione di azioni ordinarie algoWatt, in una o più *tranches*, nel numero fisso di 53.526.363 (cinquantatremilionicinquecentoventiseitrecentosessantatre) azioni.
- 9.4. La Conversione potrà essere deliberata anche anticipatamente rispetto al Periodo di Conversione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui algoWatt realizzi un EBITDA pari o superiore all'EBITDA previsto dal Piano di Risanamento per l'anno 2024.

## 10. REGIME FISCALE

- 10.1. Gli SFP si qualificano come “titoli simili alle azioni” ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, co. 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni

## 11. COMUNICAZIONI

- 11.1. Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate:
- a) se alla Società, con lettera raccomandata a.r. presso la sede sociale, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, escluso l’utilizzo di posta ordinaria (e-mail);
  - b) se ai Titolari, con lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC (o, in mancanza, a mezzo posta ordinaria – e-mail), agli indirizzi indicati nel Registro, fino alla nomina del Rappresentante Comune; a seguito di tale nomina, ogni comunicazione ai Titolari verrà effettuata al Rappresentante Comune all’indirizzo PEC indicato nel Registro.

## 12. MODIFICAZIONI

- 12.1. Ogni modificazione del presente Regolamento sarà adottata dall’assemblea straordinaria dei soci della Società, previa deliberazione dell’Assemblea Speciale dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 ovvero successiva approvazione da parte della stessa.
- 12.2. Anche in deroga al paragrafo 12.1, senza necessità del consenso dei Titolari, la Società, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione verbalizzata da Notaio, potrà in qualsiasi momento apportare al presente Regolamento le eventuali modifiche e/o integrazioni che essa ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, in ogni caso a condizione che tali modifiche e/o integrazioni non pregiudichino i diritti dei Titolari, ed entro i limiti di importo, numero e tempo deliberati dall’assemblea.

## 13. LEGGE APPLICABILE

- 13.1. Il presente Regolamento e gli SFP algoWatt 2021-2029 sono regolati dalla legge italiana.
- 13.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP algoWatt 2021-2029, e tra i Titolari tra loro, in merito, in via esemplificativa, all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente Regolamento, attribuzione e trasferimento degli SFP algoWatt 2021-2029, saranno soggette alla competenza esclusiva del Foro di Milano, fatte salve le competenze inderogabili di legge.

## 14. VARIE

- 14.1. La titolarità degli SFP algoWatt 2021-2029 comporta la piena conoscenza ed incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.
- 14.2. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

Elenco Allegati:

- All. 5.1: poteri CRO.



## Allegato 5.1

(Poteri CRO)

### A - Inquadramento organizzativo

Il Chief Restructuring Officer (“**CRO**”), ha funzioni di controllo e monitoraggio sull’attuazione ed esecuzione di tutte le operazioni previste (i) dal piano di risanamento *ex art. 67 lett. d. L.F.* approvato dal Consiglio di Amministrazione (il “**Piano**”) anche con riferimento alle società controllate, e (ii) dall’accordo di risanamento sottoscritto dalla Società con gli istituti di credito e con gli obbligazionisti (l’**“Accordo di Risanamento”**).

Al fine di rendere efficace il sistema di controllo, i responsabili di ogni funzione riporteranno funzionalmente direttamente al CRO e per le sole funzioni di amministrazione, finanziarie e controllo in termini sia di pianificazione degli obiettivi sia di consuntivazione e verifica delle performance.

I Consigli di Amministrazione di algoWatt S.p.A. e di Italeaf S.p.A. hanno l’obbligo di invitare e il CRO ha il diritto di partecipare a ciascuna riunione dei Consigli di Amministrazione, senza diritto di voto.

### B - Principali responsabilità

1. Verifica periodica dell’operatività del dipartimento amministrativo, con particolare riguardo alle seguenti materie:
  - a. corretta e tempestiva alimentazione della contabilità generale, della contabilità clienti e fornitori e della contabilità analitica
  - b. redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
  - c. gestione della fiscalità ordinaria (imposte dirette, indirette, IMU) e tax planning.
2. Verifica della gestione della tesoreria e dei rapporti con le banche, con particolare riguardo alle seguenti materie:
  - a. pianificazione, gestione e ottimizzazione dei flussi di cassa di breve termine attraverso
    - (i) redazione e l’aggiornamento del budget di tesoreria
    - (ii) consuntivazione periodica dei flussi finanziari e l’analisi degli scostamenti rispetto al budget
  - b. monitoraggio della coerenza tra l’attività operativa, la pianificazione dei flussi finanziari e le politiche di finanziamento in ambito sia corporate sia di singoli progetti immobiliari, e la sottoscrizione, con firma congiunta con uno dei Consiglieri Delegati, delle richieste di erogazione relative alla nuova finanza messa a disposizione della Società dagli istituti di credito nel contesto del Piano, sulla base delle esigenze di cassa della Società sulla base del Piano
  - c. ottimizzazione dei flussi di cassa attraverso la gestione delle linee di finanziamento disponibili.
3. Verifica dei sistemi di:
  - a. pianificazione e controllo di gestione





- (i) set-up, formalizzazione e implementazione di policy e procedure di pianificazione e controllo
  - (ii) monitoraggio di rispetto delle procedure da parte di tutte le funzioni aziendali al fine di assicurare la disponibilità, la completezza e l'attendibilità dei dati e delle informazioni di natura gestionale e supporto della pianificazione finanziaria
- b. Redazione del budget annuale
- (i) definizione degli obiettivi annuali di tutte le funzioni aziendali, coerentemente con la pianificazione di medio/lungo termine
  - (ii) politica dei costi di struttura/funzionamento e cost controlling in conformità a quanto previsto dal Piano e dell'Accordo di Risanamento
    - 1. analisi della struttura dei costi e identificazione delle principali aree di ottimizzazione ed efficientamento
    - 2. efficientamento dell'organico e identificazione delle azioni più idonee al fine di ridurre i costi di funzionamento
4. Responsabile del monitoraggio ed esecuzione delle operazioni di finanza straordinaria approvate, a seconda dei casi, dall'assemblea dei soci e/o consiglio di amministrazione in conformità con il Piano e le disposizioni dell'Accordo di Risanamento, dal punto di vista operativo, finanziario e fiscale. In particolare nell'ambito della dimissione delle attività *non core*.

### **C - Deleghe operative**

- (A) la gestione ed il controllo del sistema contabile e finanziario della società ivi inclusa la predisposizione del budget annuale della società da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e della restante documentazione contabile societaria;
- (B) d'intesa con i Consiglieri Delegati recupero dei crediti della società e proroghe e/o dilazione dei pagamenti dovuti alla società;
- (C) con doppia firma di un Consigliere Delegato, operazioni bancarie, incluse ma non limitate alle seguenti attività: apertura e chiusura di conti bancari, ivi inclusa la nomina di soggetti delegati ai conti bancari della società, pagherò cambiari e fatture d'ordine sui clienti della società, tratte e pagherò per la loro raccolta e deposito in conti bancari della società, così come procedere al relativo protesto;
- (D) controllo e monitoraggio che l'eventuale rilascio di garanzie sia previsto dal Piano ed in conformità con le disposizioni dell'Accordo di Risanamento;
- (E) sottoscrizione, a firma congiunta con un Consigliere Delegato, di accordi di factoring rientranti nell'ordinaria amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'Accordo di Risanamento e dal Piano;

- (F) intervento sulla generale riduzione dei costi, così come previsto dal Piano e dell'Accordo di Risanamento;
- (G) d'intesa con gli altri organi delegati, esecuzione del Piano;
- (H) implementazione della riduzione dei costi di struttura della Società previsti dal Piano e nel rispetto dei limiti indicati nell'Accordo di Risanamento, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento, a mero titolo esemplificativo, ai costi relativi alle sponsorizzazioni;
- (I) supervisione del processo di dismissione degli asset in esecuzione di quanto previsto nel Piano e nell'Accordo di Risanamento;
- (L) approvazione scritta per i pagamenti infragruppo effettuati dalla Società;
- (M) sottoscrizione della proposta al Consiglio di Amministrazione della Società del documento di verifica dei covenants finanziari ai sensi dell'Accordo di Risanamento;
- (N) sottoscrizione congiuntamente ad un Consigliere Delegato delle richieste di erogazione relative alla nuova finanza messa a disposizione della Società dagli istituti di credito nel contesto del Piano;
- (P) verifica che i rimborsi anticipati obbligatori vengano effettuati nel rispetto della tempistica delle disposizioni di cui all'Accordo di Risanamento e sottoscrizione, congiuntamente ad un Consigliere Delegato, delle disposizioni di pagamento relative a tali rimborsi;
- (Q) verifica che i rimborsi anticipati volontari vengano effettuati nel rispetto della tempistica e delle disposizioni di cui all'Accordo di Risanamento e sottoscrizione, congiuntamente ad un Consigliere Delegato, delle disposizioni di pagamento relative a tali rimborsi;
- (R) all'esito della redazione del bilancio di esercizio di AlgoWatt al 31 dicembre 2024 ovvero all'esito della redazione del bilancio di esercizio di AlgoWatt al 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni per la Vendita AlgoWatt Anticipata, ricerca di eventuali opportunità funzionali alla valorizzazione dei crediti per imposte anticipate oggetto della perizia di valutazione demandata ad apposita società di consulenza, in funzione del realizzo della Valorizzazione Earn-out AlgoWatt (per come definita nell'Accordo di Risanamento).

#### **D – Ulteriori funzioni**

In aggiunta alle funzioni sopra indicate, il CRO sarà tenuto a verificare, predisponendo e fornendo ai Creditori Aderenti e, per essi, all'Agente, apposita comunicazione, che alla data del 31 dicembre 2021 AlgoWatt abbia perfezionato dismissioni relative agli *Asset* in Dismissione AlgoWatt e agli *Asset* in Dismissione *Leasing* AlgoWatt che abbiano avuto l'effetto di far conseguire ad AlgoWatt stessa flussi netti di cassa pari ad almeno Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00); e ciò ai fini dell'operatività del Termine di Grazia come previsto e disciplinato nell'Accordo di Risanamento.

Il CRO sarà, inoltre, tenuto a redigere e a consegnare ai Creditori Aderenti il Documento di Monitoraggio (come qualificato nell'Accordo di Risanamento):

- (i) con riferimento all'esercizio sociale che si chiude al 31 dicembre 2021, contenente un raffronto puntuale tra le *performance* (i) aziendali e del processo di valorizzazione degli *Asset* in Dismissione e degli *asset* già eventualmente ceduti alla Data di Stipula - relative a tale esercizio - previste dal Piano di Risanamento, anche con riferimento ai relativi proventi netti e al relativo utilizzo secondo i termini previsti dal Piano di Risanamento, e (ii) quelle effettivamente realizzate in tale esercizio da parte delle Società, ciascuna per quanto di propria competenza; e
- (ii) con riferimento a ciascun semestre solare (*i.e.* 30 giugno e 31 dicembre), a decorrere dal 30 giugno 2022 (compreso), contenente una analisi completa dello stato di avanzamento di tutte le *performance* aziendali e del processo di valorizzazione di ciascuno degli *Asset* in Dismissione alla base del Piano di Risanamento, restando inteso che il documento riferito al semestre del 31 dicembre di ogni anno dovrà anche contenere un raffronto puntuale tra le *performance* (i) aziendali e del processo di valorizzazione degli *Asset* in Dismissione previsti dal Piano di Risanamento, anche con riferimento ai relativi proventi netti e al relativo utilizzo secondo i termini previsti dal Piano di Risanamento, e (ii) quelle effettivamente realizzate nel corso dell'esercizio, tenuto conto delle *performance* registrate nel semestre precedente), da parte delle Società, ciascuna per quanto di propria competenza.

Il Documento di Monitoraggio dovrà essere consegnato dal CRO ai Creditori Aderenti, per il tramite dell'Agente, entro (i) 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre 2021, con riferimento a tale esercizio, e (ii) entro i 90 (novanta) giorni dalla chiusura di ciascun semestre solare di ciascun anno (*i.e.* 30 giugno e 31 dicembre) a decorrere dal 30 giugno 2022 (compreso), sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore*.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giacomo Rivella'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'GIACOMO RIVELLA' at the top and 'CROCCAROLO NOTARIO IN MILANO' around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a star and some illegible text.